

N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

## IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 28.5.2020, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI ROMA- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI  
MESSINA**, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

- RESISTENTI CONTUMACI -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei



docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di primo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020.

## CONTROINTERESSATI CONTUMACI

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 3.7.2019 [REDACTED] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole, i distretti ricadenti nel comune di Villafranca Tirrena, Venetico, provincia di Messina, ovvero in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado posto di sostegno titolare nel comune di Velletri (Roma), attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso l'I.C. [REDACTED], in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza ( doc. 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre, [REDACTED]. Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla [REDACTED] la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.203/2019, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosce la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 al figlio unico referente del genitore disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.

La ricorrente chiedeva quindi, previa disapplicazione dell'art. 13 punto IV del CCNI mobilità poiché in contrasto con quanto previsto dalla legge a tutela dei disabili, l'adozione dei provvedimenti consequenziali ed urgenti idonei a tutelare la posizione giuridica soggettiva della stessa.





- ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;
- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio, [redacted] nella complessiva somma di € 5.336,00 per competenze (di cui € 1.823,00 per la fase cautelare ed € 3.513,00 per la presente fase), ed € 2.000,00 per spese di contributo unificato, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, che si tracciano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 28.5.2020

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Aurora La Face



N.R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## II TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 4.6.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO  
SCOLASTICO PROVINCIALE DI CUNEO- UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI MESSINA,** in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro  
tempore;

- RESISTENTI CONTUMACI -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in





ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020.

#### CONTROINTERESSATI CONTUMACI

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 10.7.2019 [redacted] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole, i distretti ricadenti nel comune di Messina, ovvero in subordine nelle province di Messina, Reggio Calabria, Siracusa, Palermo, Trapani, o in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado posto di sostegno titolare nel comune di [redacted] Cuneo, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Verona-Trento, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza (doc. 3a) e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre, [redacted] e dichiarazione sostitutiva di certificazione della condizione di figlio referente unico del padre gravemente disabile.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla [redacted] la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.203/2019, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 al figlio unico referente del genitore disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.



[redacted] della stessa di assistere il padre gravemente disabile e accertato che sussistevano posti disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, il ricorso va accolto. Le spese di entrambe le fasi del giudizio, nonché del procedimento ex art. 669 duodecies e.p.c., vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 10/7/2019, da [redacted] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico provinciale di Cuneo, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio, [redacted] del procedimento ex art. 669-

[redacted] nella complessiva somma di € 7.159,00 per compensi (di cui € 1.823,00 per la fase cautelativa, € 1.823,00 per la fase del procedimento ex art. 669 duodecies e.p.c., ed € 3.513,00 per la presente fase), ed € 259,00 per spese di contributo unificato, oltre Iva, cpa e spese forfettarie al 15% che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 4.6.2020

Il Giudice del Lavoro  
dott.ssa Aurora La Face





N.R.C. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

## II TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 28.5.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - UFFICIO  
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MATERA- UFFICIO SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI MESSINA,** in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro  
tempore;

- RESISTENTI CONTUMACI -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano



straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola infanzia partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020.

### CONTROINTERESSATI CONTUMACI

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 17.7.2019 M. [redacted] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso la scuola Boer- Verona Trento o altre scuole ricadenti nel comune di Messina e/o provincia di Messina, o nel comune di Ali Terme, o in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola dell'infanzia posto comune titolare nel comune di Matera, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso [redacted], in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione della condizione di figlio referente unico della madre gravemente disabile (doc. 3a), e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa la madre.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla [redacted] precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.203/2019, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 al figlio unico referente del genitore disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.

La ricorrente chiedeva quindi, previa disapplicazione dell'art. 13 punto IV del CCNI mobilità poiché in contrasto con quanto previsto dalla legge a tutela dei disabili, l'adozione





stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto". La ricorrente al fine di provare il proprio diritto ha prodotto certificato di stato di famiglia dal quale risulta essere convivente con la madre gravemente disabile nel Comune di Messina unitamente al figlio di 10 mesi, certificato di nascita di un figlio disabile *Marianna Francesco*, e documentazione attestante la condizione di figlio referente unico della madre gravemente disabile.

Accertata quindi l'illegittimità della norma che esclude il diritto di precedenza della ricorrente nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente, accertato che tale diritto spettava alla stessa in relazione alla condizione di figlio referente unico del disabile e accertato che sussistevano posti disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, il ricorso va accolto.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 17/7/2019, da *[redacted]* contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico provinciale di Matera, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro a rifondere alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 5.336,00 per compensi (di cui € 1.823,00 per la fase cautelare ed € 3.513,00 per la presente fase), ed € 259,00 per spese di contributo unificato, oltre Iva, epa e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Firmato Da: LA FACE AURORA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c97d447ac5d78ed42d626558a0fb81



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta, la seguente

SENTENZA  
nel procedimento iscritto al n. [redacted] 2019 R.G. e vertente

TRA  
[redacted] ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.  
Vincenzo La Cava

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dalla dott.ssa Alessandra Meliadò

E nei confronti di  
tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020

Oggetto: trasferimento

**Motivi in fatto ed in diritto della Decisione**

Con ricorso depositato in data 24.7.2019, la ricorrente, docente, assunta a tempo indeterminato in data 19.10.2015 attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l' [redacted] di Messina esponeva di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 203 del 8.3.2019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale. Precisava di aver chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, atteso che la di lei suocera, [redacted] risulta portatrice di handicap in situazione di gravità. Lamentava che a seguito dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 203/2019 attuativa del CCNI del 31.12.2018, prorogato, non le veniva riconosciuto il proprio diritto alla precedenza e quindi il trasferimento richiesto nonostante la





*casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - in contrasto con l'interesse della collettività, l'onere della cui prova incombe sulla parte datoriale privata o su quella pubblica" (Cass. 2008 n. 7945).*

Ciò premesso sul piano generale nel caso di specie non è stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza per assistenza al disabile, riconoscendo il CCNI applicabile tale diritto solo nell'ambito dei trasferimenti provinciali.

Tale assunto risulta infondato e non può essere condiviso.

Infatti si richiama la giurisprudenza di merito che questo decidente ritiene di condividere secondo cui *"la clausola pattizia... nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato".* (Trib. Taranto ord. 13.08.2013)

Deve pertanto ritenersi illegittima la clausola che limita l'applicabilità del diritto di precedenza solo ad alcune tipologie di trasferimento con la conseguenza che va riconosciuta la precedenza, risultando pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assiste in via esclusiva e con continuità la suocera portatrice di *handicap grave*.

Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento presso la sede di Ali Terme.

Infatti deve rilevarsi che non osta a siffatta conclusione la locuzione "ove possibile" contenuta nell'art.33 comma 5 cit., dovendosi rilevare che nella sede di Ali Terme, come affermato dalla stessa amministrazione, è stata trasferita docente che seppur godeva di diritto di precedenza, presenta un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, comprensive delle spese relative alla fase cautelare.

#### P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

- Accoglie il ricorso e riconosce il diritto della ricorrente al trasferimento presso il comune di Ali Terme;
- Condanna l'amministrazione [redacted] al pagamento delle spese di lite che si liquidano, comprensive [redacted] oltre spese generali (iva) e oneri di istruttoria ex art. 93 c.p.c. [redacted]
- Messina 13.5.2020

Il G.L.  
Dott.ssa Graziella Bellino

